

APPROFONDIMENTO CIVILE

Per il Consiglio di Stato, in tema di ricongiungimento familiare, le esigenze di servizio prevalgono su quelle personali (Sentenza n. 917/2023)

Data pubblicazione: 23/01/2024

Autore: Avv. Roberto Francesco Iannone

Categoria: Civile

Contenuto

IL FATTO

Torniamo a parlare di ricongiungimento familiare [1], questa volta con la vicenda che ha riguardato un Appuntato dell'Arma dei Carabinieri - attualmente in servizio temporaneo presso la Stazione Carabinieri di Trani ma in forza alla Stazione Carabinieri di Misano Adriatico - che aveva richiesto il trasferimento temporaneo presso la Legione Carabinieri Puglia sul presupposto che la moglie fosse assunta presso una Farmacia di Barletta con contratto a tempo pieno e indeterminato ed avessero una figlia di età inferiore ai tre anni.

Sebbene ci fossero tutti i requisiti soggettivi per richiedere tale trasferimento, ***l'istanza veniva rigettata con la motivazione che la Legione di attuale assegnazione fosse sotto organico.***

Anche il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, adito dall'Appuntato, con sentenza n. 485/2020, rigettava il ricorso ritenendo fondata l'esigenza di servizio richiamata nel provvedimento impugnato.

Per tale motivo, l'Appuntato [2] si rivolgeva al Consiglio di Stato.

LA DECISIONE DEL CONSIGLIO DI STATO

Per il Consiglio di Stato, la facoltà di poter chiedere un trasferimento temporaneo per le motivate esigenze di famiglia descritte nell'art. 42 *bis* del D. Lgs. 151/2001 richiede un **contemperamento con le esigenze di servizio, che conservano sempre un carattere prioritario**.

Nel caso di specie, Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha dimostrato che le deficienze di organico della Regione Emilia-Romagna sono quantitativamente molto più rilevanti di quelle esistenti nella Regione Puglia, ragione assorbe qualsiasi altra considerazione.

Il provvedimento di diniego, quindi, per il Consiglio di Stato è da considerarsi legittimo, nonché motivato.

NOTE

[1] Qui un articolo sullo stesso argomento <https://tinyurl.com/ricongiungimentofamiliare> nel quale viene analizzato l'istituto, sotto il profilo dei requisiti, della sua ammissibilità e dei motivi di rigetto.

[2] **Assistito dagli avvocati Alessandro Pucci e Alessandro Mariani.**

Avv. Laura Buzzerio Iscritta all'Ordine degli Avvocati di Trani e alla Camera dei Giuslavoristi di Trani. Esperta di diritto familiare, si occupa di tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Coautrice del progetto giuridico "Il periscopio del diritto".